PROPOSTA DI LEGGE

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA SOGGETTIVITÀ FEMMINILE E PER IL CONTRASTO AL FEMMINICIDIO

Capo I

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Istanbul

Art.1

(Autorizzazione alla ratifica)

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n. 210 del Consiglio

d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.

Capo II

Obiettivi

Art. 3

(Principi e finalità)

- 1. La presente legge è volta a contrastare ogni tipo di violenza e discriminazione di genere, in quanto lesiva della libertà, della dignità, dell'inviolabilità e della sicurezza della persona.
- 2. Ai fini della presente legge, si intende per:
- a) " discriminazione di genere": ogni distinzione o limitazione basata sul sesso, o sull'orientamento di genere, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte di ogni individuo dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo:
- b) " violenza di genere": ogni molestia, o atto persecutorio, o percossa, o lesione dell'integrità

psicofisica, basato sul sesso o sull'orientamento di genere o su una concezione discriminante

connessa all'identità di genere della persona.

3. La presente legge promuove, in particolare, i diritti e la dignità delle donne e prescrive misure volte a contrastare ogni forma di femminicidio, inteso quale negazione della soggettività femminile.

Capo III

Formazione, informazione, sensibilizzazione, promozione culturale

Art. 4

(Misure per la promozione, da parte dei media, della soggettività femminile)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministro per le pari opportunità promuovono

l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e degli operatori radiofonici, di un codice di deontologia denominato "Codice dei media per la promozione della soggettività femminile", recante principi e prescrizioni volti a promuovere, nell'esercizio dell'attività giornalistica, nei messaggi pubblicitari, nei palinsesti e nelle trasmissioni radiofonici, il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile, nonché a prevenire ogni forma di violenza di genere o di femminicidio. Tale codice impegna a non rappresentare la donna come oggetto sessuale, a non diffondere comunicazioni che associno il sesso alla violenza, e a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al significato e contenuto del concetto di uguaglianza e pari dignità dei generi, nonché in merito alla violenza di genere come fenomeno sociale.

- 2. Il codice di cui al comma 1 è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e periodicamente aggiornato con la procedura di cui al medesimo comma 1.
- 3. Nei casi di inosservanza dei divieti sanciti dal codice di cui al comma 1, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 a 2.500 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni. Della violazione dei suddetti divieti è data senza ritardo notizia al l'organo titolare del potere disciplinare ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- 4. All'articolo 36-bis, comma 1, lettera c), numero 2), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di genere"

Art. 5

(Campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione)

1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne, le prefetture-uffici territoriali del Governo possono promuovere, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali quali province, comuni, aziende

sanitarie, consigliere di parità, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine e del volontariato che operano sul territorio.

- 2. I protocolli di cui al comma 1 hanno come obiettivo:
- a) l'analisi e il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza di genere;
- b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di tale fenomeno, attraverso mirati

percorsi educativi e informativi;

- c) la formazione degli operatori del settore;
- d) la promozione dell'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
- e) l'assistenza e il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un

episodio di violenza.

3. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle proprie competenze promuovono iniziative,

campagne e attività di sensibilizzazione, formazione e informazione volte alla prevenzione della violenza di genere e del femminicidio in ogni loro forma.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione, promuovono iniziative e appositi moduli formativi sulla violenza di genere, mirando alla valorizzazione della pari dignità sociale tra uomo e donna e alla promozione della soggettività

femminile.

Art. 6

(Iniziative scolastiche contro la violenza e la discriminazione di genere)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di

bilancio, può promuovere, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.

iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione contro la violenza, la discriminazione di

genere e il femminicidio e per la promozione della soggettività femminile, che conferiscano agli studenti autonomia e capacità d'analisi, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi,

anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo.

Art. 7

(Statistiche sulla violenza)

1. Nel titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

- «Art. 24-bis. (Statistiche sulla violenza).
- 1. Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla violenza e alle

discriminazioni di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di

Statistica, sulla base di finanziamenti dedicati, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica

sulla discriminazione e la violenza di genere fisica, sessuale, economica, psicologica, atti persecutori e sui maltrattamenti in famiglia, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio con cadenza almeno quadriennale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con i Ministri della giustizia e dell'Interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e non avente natura regolamentare, sono indicate le variabili fondamentali da descrivere.

- 2. La rilevazione dei dati relativi ai reati accertati e denunciati, condotta dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'Interno, prevede la disaggregazione per genere, età e cittadinanza, sia degli autori che delle vittime, e la relazione tra autore e vittima, rendendo i dati fruibili e garantendone la qualità, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 1
- 3. L'istituto nazionale di Statistica, ai fini della costruzione di un sistema informativo sulla violenza sulle donne, integra i dati prodotti dal Ministero della Giustizia, dell' Interno, della Salute, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai centri antiviolenza e da tutti gli enti che possono produrre dati utili alla conoscenza e descrizione del fenomeno, coordinando gli stessi nella raccolta, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 1.

Capo IV

Tutela delle vittime di violenza

Art. 8.

(Tutela della donna vittima di delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna questura è tenuta ad assicurare la presenza, nei propri uffici, di una quota di personale di sesso femminile, titolare di una formazione specifica in materia di delitti contro la personalità individuale e la libertà sessuale,

competente a ricevere le denunce o querele da parte di donne vittime di uno o più dei delitti previsti

dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e dagli articoli da 609-bis a 609- octies e 612-bis del medesimo codice, nonché dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

- 2. La quota di personale di cui al comma 1 è stabilita dal Ministero dell'interno con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le caratteristiche e le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale in materia di tutela delle vittime dei delitti di cui al comma 1, compresivi anche di una formazione specifica in materia di tutela e assistenza delle vittime minorenni dei medesimi delitti. La partecipazione ai corsi di cui al periodo precedente è condizione per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
- 3. Ciascuna donna, anche minorenne, che intenda presentare presso una questura denuncia o querela

per uno o più dei delitti di cui al comma 1, di cui affermi essere vittima, ha il diritto di farsi assistere, qualora, debitamente informata della possibilità, dichiari di volersene avvalere, dal personale di cui al medesimo comma 1, anche nelle fasi successive alla presentazione della denuncia o della querela.

Art. 9

(Nuclei specializzati per l'assistenza delle vittime di violenza di genere)

1. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali, assicurano l'attivazione di almeno un nucleo

specializzato per i problemi correlati alla violenza di genere.

2. Il nucleo specializzato di cui al comma 1, al fine di assicurare assistenza integrata alle vittime di violenza, garantisce l'intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza,

l'assistenza e la cura delle vittime della violenza. L'assistenza richiesta garantisce oltre agli interventi per la cura della persona vittima, l'adeguata effettuazione di esami, prelievi e refertazione, che possono essere utilmente prodotti come prove della violenza in un eventuale fase giudiziaria.

- 3. Il personale sanitario operante presso il nucleo specializzato di cui al comma 1 segue corsi di formazione appositamente organizzati.
- 4. Ogni struttura ospedaliera e azienda sanitaria assicura che almeno una parte del personale sanitario sia adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza integrata e la cura delle vittime della violenza.

La formazione di tale personale è realizzata, secondo quanto previsto dal Ministro della salute con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della giustizia e del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, attraverso dei seminari organizzati da esperti specializzati nella prevenzione della

violenza di genere e sostegno alle vittime provenienti dai consultori pubblici, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Nelle rete dei consultori pubblici o nelle unità sanitarie è possibile individuare le professionalità adeguate agli scopi di questa proposta di legge.

5. L'équipe specializzata, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4, può predisporre piani di organizzazione annuale e di aggiornamento, richiedere l'appoggio di professionalità esterne al servizio pubblico come le organizzazioni non governative e le case e i centri delle donne, la cui

professionalità nell'appoggiare le donne vittime di violenza si è resa evidente nella loro esperienza sul campo. In quest'ottica l'équipe può costituire un punto di riferimento anche per la formazione del personale tirocinante proveniente dall'università.

Art. 10.

(Tutela lavorativa e previdenziale)

- 1. Le vittime di violenza di genere hanno diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica e alla sospensione dell'attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro.
- 2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento a tutela dei diritti lavorativi delle vittime di cui al comma 1, per:
- a) la rimodulazione delle misure assistenziali e previdenziali, con particolare riferimento all'età

anagrafica ed al livello contributivo e retributivo delle lavoratrici;

- b) la predisposizione di indennità di disoccupazione totale o parziale;
- c) la previsione di incentivi ai datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza.

Art. 11

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Al comma 1 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «di un procedimento», sono inserite le seguenti: « per taluno dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale ovvero dagli articoli 572, 581, 582, 583-bis, da 609-bis a 609-octies e 612-bis del medesimo codice, ovvero» e dopo le parole: « per effetto dei tentativi di sottrarsi» sono inserite le seguenti «alla violenza o agli abusi, ovvero».

NOTE: estensione della sfera di applicazione del permesso di soggiorno ex articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche alle vittime di violenza o abuso sessuali, ovvero di maltrattamenti in famiglia e stalking

Art 12

(Modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328)

1. All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la

seguente:

«e-bis) misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale, atti persecutori e di maltrattamenti che consentano anche l'allontanamento dal nucleo familiare quando ciò si renda necessario».

NOTE: ricomprensione, all'interno dei livelli essenziali delle prestazioni di accoglienza e socio-assistenziali, delle attività

volte a fornire misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale, stalking e di maltrattamenti

Art. 13

(Intervento in giudizio)

- 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 609-bis, 609-quater, 609- octies e 612-bis del codice penale, ovvero dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
- 2. Nei procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,

ovvero per taluno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere d) e d-bis), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di un programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di interventi nell'ambito del programma speciale di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

NOTE: riconoscimento della possibilità, per il centro che abbia assistito la vittima di violenza sessuale, maltrattamenti, tratta, stalking e altri delitti contro la personalità individuale o contro la famiglia o la libertà sessuale, di costituirsi nel giudizio penale

CAPO V

Case e centri delle donne

Art. 14

(Disposizioni in materia di case e centri delle donne)

- 1. Le case e i centri destinati all'accoglienza, all'ospitalità o alla residenza temporanea, i centri d'ascolto, di accoglienza, di consulenza legale e psicologica, di raccolta dati, di informazione e di ricerca, di seguito denominati «case e centri delle donne», che agiscono senza fini di lucro e sono autonomi nelle metodologie, nei progetti, nella gestione e nelle modalità di rapporto con le istituzioni pubbliche o private, assicurano sostegno e solidarietà ad ogni donna, cittadina italiana o straniera, quali siano la sua razza, etnia, religione o luogo di provenienza e di residenza.
- 2. Le case e i centri delle donne di cui al comma 1 si avvalgono di competenze appositamente acquisite e maturate nelle pratiche e nell'esperienza dell'accoglienza.
- 3. L'attività delle case e centri delle donne persegue i seguenti obiettivi:
- a) offrire solidarietà ed accoglienza ad ogni donna che a essi si rivolga e, su sua richiesta, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, ai suoi figli minori;
- b) predisporre progetti di uscita dalla violenza mediante una relazione tra donne che renda ogni singola donna protagonista di un percorso autonomo;
- c) sperimentare, studiare ed affinare le pratiche e le competenze al fine di prevenire la violenza e superarne i danni, favorire un'educazione alla non violenza, formare consulenti d'accoglienza per le case e i centri delle donne nonché operatrici ed operatori sociali esterni:
- d) favorire e promuovere interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e delle figure professionali, al fine di offrire le differenti risposte, in merito alle diverse tipologie di violenza, ai danni inferti e a come essi agiscono sulle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.

Art. 15.

(Gestione delle case e dei centri delle donne)

- 1. La gestione delle case e dei centri delle donne è assicurata attraverso convenzioni tra gli enti locali e i loro consorzi ed una o più associazioni o cooperative di donne, che perseguono, esclusivamente o in prevalenza, le finalità di cui all'articolo 12. Nelle convenzioni può essere previsto l'apporto di idoneo soggetto bancario, anche già convenzionato con l'ente locale, al fine di garantire la regolarità delle erogazioni e la continuità del servizio.
- 2. Le associazioni e le cooperative di cui al comma 1 assicurano la gestione delle case e dei centri delle donne attraverso proprio personale opportunamente formato e redigono annualmente una relazione sull'attività svolta da presentare agli enti locali e ai loro consorzi.
- 3. Alle erogazioni liberali a favore delle case e dei centri delle donne si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e

successive modificazioni, nell'ambito dei settori rilevanti, e in particolare nel settore dell'assistenza alle categorie sociali deboli le case e i centri delle donne possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente strumentali ai propri fini.

Art. 16

(Fondo nazionale di cofinanziamento)

- 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo destinato al cofinanziamento degli interventi di cui alla presente legge, con le seguenti finalità:
- a) finanziamento della programmazione regionale a favore degli interventi di cui alla presente legge;
- b) finanziamento degli interventi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) promozione di nuovi interventi.
- 2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono, secondo modalità definite con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il 5 per cento delle disponibilità del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- 3. A favore delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano che redigono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma triennale per favorire l'attività delle case e dei centri delle donne, che preveda finanziamenti o conferimenti di beni o di strutture, possono essere disposti trasferimenti a carico del fondo di cui al comma 1.
- 4. Alle province, ai comuni e ai loro consorzi che stipulano o hanno già stipulato alla data di entrata in vigore della presente legge le convenzioni di cui all'articolo 2, è riservato, a titolo di cofinanziamento dello Stato, almeno il 50 per cento delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni destinatari dei cofinanziamenti sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci triennali, con distinte specificazioni, lo stanziamento di spesa per il finanziamento delle convenzioni derivante dal trasferimento e quello di cofinanziamento provinciale o comunale.
- 5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle province e i

sindaci delle aree metropolitane e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti presentano al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche ai fini del cofinanziamento, un programma per la promozione di nuove case e centri delle donne ai sensi della presente legge, con i relativi schemi di convenzione.

6. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, approva, con proprio decreto, la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per il primo triennio di attuazione della presente legge, sulla base della popolazione delle regioni, della distribuzione territoriale del servizio come definito dalla presente legge, dei progetti di sviluppo delle case e dei centri delle donne su base territoriale. Sono escluse dalla ripartizione le regioni che non hanno provveduto agli adempimenti di cui al comma 3, nei termini ivi indicati. Le regioni possono disporre, con legge regionale, anche al fine di attivare il cofinanziamento del fondo di cui al comma 1, finanziamenti, incentivi ed agevolazioni nonché l'utilizzo di disponibilità per investimenti presso conti correnti di Tesoreria.

7. Al termine di ogni esercizio finanziario, le eventuali somme assegnate agli enti locali e territoriali e non utilizzate possono essere riassegnate, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali, alla realizzazione di programmi regionali o di specifici progetti locali rientranti nelle finalità di cui alla presente legge.

8. Al termine del primo triennio di attuazione della presente legge, le eventuali somme assegnate e non utilizzate sono computate in aggiunta alle somme del fondo di cui al comma 1 disponibili nel successivo triennio di attuazione.

CAPO VI

Norme penali

Art. 17

(Modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di circostanze).

- 1. All'articolo 609-bis del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:
- «Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della

concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa».

- 2. All'articolo 609-ter, primo comma, numero 2), del codice penale, dopo le parole:
- «stupefacenti o» sono inserite le seguenti: «comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi, o».
- 1. All'articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dai seguenti:
- «5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
- 5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la

persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

5-ter) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza;

5-quater) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quinquies) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa ».

6. All'articolo 609-quater del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della

concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla persona offesa."

Art. 18

(Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale)

1. All'articolo 612-bis del codice penale, al secondo comma, le parole: "legalmente separato o

divorziato" sono sostituite dalle seguenti: ", anche separato o divorziato, "

NOTE: estensione dell'aggravante prevista per il reato di stalking anche ai casi in cui l'autore del reato sia il coniuge o il coniuge separato solo di fatto (invece oggi tale aggravante si applica al solo coinuge divorziato o legalmente separato, per effetto di un emendamento PDL al testo)

Art. 19

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975,n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993,n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:
- 1) la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
- « a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico;

a-bis) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi istiga a

commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identita' di genere »;

2) alla lettera b), le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sulle

opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identita' di genere »;

- b) al comma 3, le parole: « o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identita' di genere ».
- 2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e' sostituita dalla seguente: « Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulle

opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identita' di genere ».

- 3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « o religioso » sono sostituite dalle seguenti: « , religioso o motivato dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali o sociali ovvero dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere ».
- 4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: « comma 1, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 609-bis e 612-bis del codice penale, ».
- 5. Il titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituito dal seguente: « Misure urgenti in materia di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati su altre motivazioni ».

NOTE: estensione delle aggravanti per discriminazione previste, tra l'altro, dalla legge Mancino anche alle discriminazioni di genere

Art. 20

(Previsioni di programmi di riabilitazione da parte dell'amministrazione penitenziaria)

- 1. L'Amministrazione penitenziaria realizza programmi specifici, tenuti da personale qualificato anche esterno al carcere, per i detenuti condannati per uno o più dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e dagli articoli da 609-bis a 609-octies e 612-bis del medesimo codice, nonché dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sulla base di quanto disposto dal Ministro della giustizia con proprio decreto da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400.
- 2. A seguito dei primi tre mesi di trattamento, il magistrato può valutare la frequenza e l'applicazione del detenuto nell'ambito del programma ai fini della concessione dei permessi o della libertà condizionata

Art. 21

(Priorità nell'esercizio dell'azione penale)

1. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis)ai delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e dagli articoli da 609-bis a 609-octies e 612-bis del medesimo codice, nonché ai reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;"

Art. 22

(Copertura finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 85 milioni di euro, si provvede a decorrere del 2013 a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.
- 2. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa

corrente primaria inrapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013."